



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Il Presidente

Roma, data protocollo

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI CASERTA
CATANIA CROTONE FIRENZE FOGGIA LECCE MILANO PALERMO
PADOVA ROMA SALERNO SIRACUSA TORINO TRIESTE VERONA

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

AGRIGENTO BOLOGNA I MILANO I MONZA-BRIANZA
ROMA I ROMA III

AI SIGG. PRESIDENTI IN VIA NON ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

BARI CROTONE FORLI' GENOVA LIVORNO MILANO II NAPOLI
NOVARA PERUGIA TORINO I TORINO II TRAPANI TREVISO UDINE
VICENZA

e, p.c. AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

OGGETTO: Procedura di presentazione di una nuova domanda di protezione o di richiesta di riesame. Chiarimenti.

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento pervenute allo scrivente Ufficio, in merito alla corretta procedura da seguire per la valutazione di una "domanda reiterata" ovvero di una "richiesta di riesame", nei casi in cui risulti che la relativa istanza sia stata presentata in pendenza di un ricorso giurisdizionale, va prioritariamente premesso che lo straniero può far valere le ragioni poste a base della propria esigenza di protezione in qualsiasi fase del procedimento, sia in fase amministrativa che in sede giurisdizionale innanzi alle competenti Sezioni Specializzate del Tribunale Ordinario.

Area I/EG

*Via S.S. Apostoli n. 16 - Caserma S. Marcello - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdloi.interno.it*



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Al Presidente

Tuttavia qualora il richiedente, “in pendenza di ricorso avverso la decisione di prima istanza”, ritenga preferibile che i nuovi motivi, addotti a sostegno del suo bisogno di protezione, siano valutati dall'autorità amministrativa che lo ha denegato, dovrà depositare presso la Cancelleria del Tribunale la richiesta di estinzione del giudizio in corso e, ai fini della presentazione di una “nuova domanda” dovrà produrre prova in Questura dell'avvenuto deposito. Del pari dovrà produrre prova presso la Commissione territoriale, se intenda chiedere - nelle ipotesi per le quali sia consentito- un “riesame” della domanda medesima.

La produzione di tale prova ha, infatti, il principale scopo di evitare la contemporanea sussistenza di due procedimenti – uno amministrativo ed uno giudiziale – aventi ad oggetto la medesima richiesta nonché di consentire la definizione informatica del fascicolo.

Ove osservate le condizioni sopra indicate, la Questura sarà tenuta ad accettare una nuova domanda, mentre la Commissione territoriale competente dovrà procedere al riesame del caso, sempre che ne sussistano i requisiti desumibili dall'orientamento interpretativo reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito al riconoscimento della protezione umanitaria nei confronti degli stranieri che abbiano presentato richiesta in data antecedente all'entrata in vigore del D.L. 113/18. (Cass.Civ., SS.UU., 24 settembre 2019, n. 29460)

In conclusione, solo i richiedenti che, avendo presentato domanda prima del 5 ottobre 2018, abbiano impugnato la decisione negativa della Commissione territoriale adottata successivamente a tale data e il conseguente procedimento giurisdizionale non si sia ancora concluso, possono accedere al riesame. Per i richiedenti che abbiano, invece, ricevuto una decisione definitiva negativa, residua la sola facoltà di presentare una nuova domanda.


Sandra Sarti